



**ASSEMBLEA STRAORDINARIA SOCI
DELLA SOCIETA' NAZIONALE DI SALVAMENTO
SEZIONE DI LENTINI, CARLENTINI – CAP. DI PORTO DI AUGUSTA (SR)**

L'anno **2021**, il giorno **24**, del mese di **marzo**, alle ore 19.10, si è riunita, l' **Assemblea Straordinaria dei Soci** della "Società Nazionale di Salvamento Sezione di Lentini, Carlentini, Cap. Porto di Augusta", CF 91011440897, presso la sede operativa, sita in via Lisia n°3, a Lentini (SR) tenendo conto delle norme antiricovid-19 e via online attraverso la piattaforma google-meet al seguente indirizzo: <https://meet.google.com/azn-ihhd-kcs>. Assume la presidenza dell'Assemblea il Presidente-Direttore di Sezione, SALVATORE ROBERTO MESSINA, vengono nominati due scrutatori, Rossella CONSIGLIO e Fabio LAFERLA. Verificate le identità dei presenti e la loro qualifica di soci: in presenza presso la sede operativa di via Lisia, n°3 a Lentini, IPPOLITO PAOLO, LA FERLA FABIO, ROSSELLA CONSIGLIO, CIRO VALENTI; da remoto in piattaforma google-meet, IPPOLITO SALVATORE, MESSINA FRANCESCO, SCAVO FILIPPO, DE LUCA GIUSEPPE, RAMACI SEBASTIANO, BEATRICE ELISEO, VECCHIO MARIANNA, MALPASSO ANNA, CATTANO ROBERTA, LIBERTINI MANUELA, AIUPPA ANTONINO, si dichiara valida l'assemblea e si procede alla nomina del segretario verbalizzante, Rossella CONSIGLIO.

Si dà elencazione dei punti previsti nell'O.d.G.:

1. Adeguamento Statuto ai sensi del D. Lgs. 117/2017;
2. Nomina Consiglio Direttivo ;
3. Varie ed eventuali.

Il presidente passa alla lettura degli articoli del nuovo statuto che fanno parte integrante del presente verbale. Viene specificato che tale adeguamento è conseguenza dell'eventuale futura iscrizione nel registro regionale del Terzo Settore, sezione Organizzazioni di volontariato, che deve essere istituito ai sensi del D.Lgs. 117/2017. L' Associazione già fondata nel 2003, assumendo la forma giuridica di "Associazione di volontariato", acronimo "ODV", mantiene la sua anzianità.

Dopo attento dibattito lo statuto, in allegato, viene approvato nella sua interezza da parte di tutti i soci presenti.

Si passa al secondo punto posto all'ordine del giorno, procedendo all'elezione del Consiglio Direttivo, come previsto dall'art 8 del nuovo statuto.

Al fine scrutinio risultano eletti:

Presidente/ Direttore di Sezione, Salvatore Roberto MESSINA

Vice Presidente, Rossella CONSIGLIO

Consigliere, Marianna VECCHIO

Terminati i punti posti all' O.d.G., alle 20.00, si dichiara chiusa l'Assemblea dei Soci.

Letto confermato e sottoscritto. Copia dello stesso verbale è inviato via e-mail ai soci.

IL PRESIDENTE
(SALVATORE ROBERTO MESSINA)

IL SEGRETARIO
(ROSSELLA CONSIGLIO)

AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI SIRACUSA

Registrato a Siracusa il 09/06/2022 Registrato € /
 di N. 541/4 Mod. 69 Serie 3 T.S. € /
 a richiesta di Hermine Salvatore Sanzione € /
 Euro Eseute TOTALE € /

come da liquidazione a fianco

Firma in delega del Direttore Provinciale
Valerio Frisullo
 Provvedimento di delega per 52328/2022

bedloff



Direzione



STATUTO
DELLA SOCIETÀ NAZIONALE DI SALVAMENTO
SEZIONE DI LENTINI, CARLENTINI – CAP. DI PORTO DI AUGUSTA (SR)
(approvato dall'Assemblea Straordinaria di Sezione del 24.03.2021)

ART. 1 - Denominazione e sede

La "Società Nazionale di Salvamento - Sezione di Lentini, Carlentini – Cap. di porto di Augusta (SR)", già operante dal 2003 recepisce le Direttive del D. Lgs. 117/2017, nonché del Codice Civile e della normativa in materia, assumendo la forma giuridica di "Associazione di volontariato"; essa mantiene la sua anzianità, la sua natura ed i suoi scopi, così come definiti all'art. 2.

In conseguenza dell'eventuale futura iscrizione nel Registro regionale del Terzo Settore, sezione Organizzazioni di volontariato, istituito ai sensi del D. Lgs. 117/2017, l'Associazione, adotta l'acronimo "ODV" nella denominazione sociale e di farne uso negli atti, nella corrispondenza, e nelle comunicazioni al pubblico.

L'Associazione ha sede legale nel Comune di Lentini (SR); il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune potrà essere deliberato dal Consiglio Direttivo e non comporterà modifica statutaria, ma soltanto l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Ai fini della puntuale applicazione del presente Statuto, potrà essere formulato a parte un apposito regolamento di esecuzione.

ART. 2 – Finalità e attività

L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante le seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati:

- lett. b) interventi e prestazioni sanitarie;
- lett. d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28/03/2003, n. 53 e successive modificazioni, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- lett. e) interventi e servizi finalizzati al miglioramento delle condizioni dell'ambiente ed all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata in forma professionale e continuativa, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;
- lett. f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- lett. h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- lett. i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- lett. l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- lett. u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- lett. y) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni.
- lett. z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, le seguenti attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale:

- opera ed opererà nel settore “prevenzione annegamenti” e attività educativa e propedeutica nei confronti di persone con disabilità fisiche, sensoriali e cognitive, al fine di promuovere e favorire la consapevolezza, la sicurezza balneare e la pratica dell'auto-salvamento. In ossequio al Decreto n. 206 del 29 luglio 2016 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, “Regolamento recante norme per l'individuazione dei soggetti autorizzati alla tenuta dei corsi di formazione al salvamento in acque marittime, acque interne e piscine e al rilascio delle abilitazioni all'esercizio dell'attività di assistente bagnante”, pubblicato sulla G.U. n. 269 del 17 novembre 2016 e s.m.i.

L'Associazione persegue le finalità sopraindicate attraverso:

- l'organizzazione di corsi atti a formare soggetti che siano in grado di gestire in modo qualificato e consapevole ogni intervento utile alla realizzazione dei fini sociali;
- la concessione di riconoscimenti a chi si è particolarmente distinto in opere di salvataggio;
- la sensibilizzazione dei giovani sull'importanza sociale delle finalità associative e il sostegno delle iniziative di ogni genere e specie, tese allo sviluppo di una coscienza del volontariato nella collettività ed a favore di essa;
- la promozione diretta o indiretta della cultura della previsione e prevenzione dei pericoli per le persone in acqua, nonché del loro salvataggio e della prestazione dei primi soccorsi in attesa delle competenti strutture operative sanitarie;
- interviene, a richiesta di Autorità ed Enti Pubblici, con propri uomini e mezzi, in operazioni di Protezione Civile;
- lo svolgimento di ogni attività ed iniziativa atta a sensibilizzare l'opinione pubblica sulle problematiche ambientali;
- l'organizzazione di conferenze, incontri, dibattiti, seminari, mostre, laboratori;
- l'istituzione di gruppi di studio e di ricerca;
- collaborare, anche stipulando apposite e specifiche convenzioni, con enti pubblici e privati;
- compiere qualsiasi operazione mobiliare, immobiliare, finanziaria, assicurativa, editoriale;
- assumere e licenziare personale, acquistare e fornire beni e servizi, opere e prestazioni;
- finanziare iniziative ed in genere effettuare ogni tipo di operazione connessa con gli scopi istituzionali.

L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 3 – Attività diverse

L'organizzazione può esercitare, ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale di cui al precedente articolo, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, e siano svolte secondo i criteri ed i limiti definiti dai decreti applicativi del D. Lgs. 117/2017 e dalla normativa vigente.

ART. 4 - Destinazione del patrimonio e divieto distribuzione utili

1. L'organizzazione esclude ogni fine di lucro sia diretto che indiretto, ai sensi dell'art. 8 del D. Lgs. 117/2017.
2. Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
3. È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, comunque denominati, durante la vita dell'organizzazione, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 5 – Associati, procedure di ammissione ed esclusione

1. L'associazione è a carattere aperto.
2. Gli associati sono le persone fisiche che si riconoscono nel presente Statuto e avanzano richiesta di adesione anche in maniera verbale. Gli aspiranti associati presentano istanza direttamente al Consiglio Direttivo. L'iscrizione decorrerà dalla data di accoglimento della domanda. È consentita l'iscrizione a tutti i cittadini dell'Unione Europea e, se cittadini extracomunitari, a coloro che siano titolari di permesso di soggiorno rilasciato dalle Autorità Competenti con l'autorizzazione a svolgere attività lavorativa sul territorio italiano.
3. Il Consiglio Direttivo deve, entro sessanta giorni dalla data di ricezione della relativa istanza, motivare l'eventuale deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che nel merito si pronunci l'Assemblea, che delibera in occasione della successiva convocazione.

4. Gli associati cessano di appartenere all'organizzazione per:

- dimissioni volontarie presentate al Consiglio Direttivo per iscritto;
- mancato versamento della quota associativa;
- morte o cessazione delle attività;
- esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo, qualora siano stati adottati, da parte dell'associato, comportamenti contrari alle norme contenute nel presente Statuto e/o posti in essere comportamenti o attività lesivi dell'immagine dell'Organizzazione e/o siano stati procurati, in conseguenza di tali comportamenti o attività o comunque intenzionalmente, danni morali o materiali alla stessa. L'esclusione è deliberata a maggioranza, con efficacia immediata; avverso tale decisione l'associato può appellarsi all'Assemblea (vedi art.9).

ART. 6 - Diritti e obblighi degli associati

1. Gli associati hanno tra loro pari diritti e pari doveri.

2. Gli associati dell'organizzazione hanno il diritto di:

- partecipare alle Assemblee ed esprimere il proprio voto, purché regolarmente iscritti ed in regola con la quota sociale;
- godere del pieno elettorato attivo e passivo;
- essere informati sulle attività dell'organizzazione, anche attraverso mezzi telematici;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata su incarico degli organi sociali e secondo il loro disposto;
- recedere dall'appartenenza all'Organizzazione;
- esaminare i libri sociali, facendone preventiva richiesta scritta all'Organo di amministrazione;
- partecipare, di concerto con gli Organi sociali, alla vita associativa e contribuire al buon funzionamento dell'organizzazione e alla realizzazione delle attività statutarie tramite il proprio impegno gratuito.

3. Gli associati dell'organizzazione hanno il diritto di:

- osservare le norme del presente Statuto e del Regolamento sociale;
- dare esecuzione alle Delibere degli organi sociali;
- versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito;
- non arrecare discredito e/o danni morali e/o materiali all'organizzazione.

ART. 7 - Volontari associati e assicurazione obbligatoria

L'Organizzazione, nello svolgimento della sua attività, si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

Le prestazioni dei volontari sono fornite in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro né diretto né indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo neanche dal beneficiario.

Ai volontari possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi ed alle condizioni preventivamente stabiliti dall'organizzazione stessa, che in ogni caso devono rispettare i corrispondenti limiti e condizioni di cui al D. Lgs. 117/2017.

La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

L'Organizzazione deve assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/17.

L'Organizzazione è tenuta a iscrivere in un apposito Registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

ART. 8 - Organi sociali, gratuità e durata

Sono organi dell'Associazione:

- L'Assemblea degli associati
- Il Consiglio Direttivo, formato da almeno tre membri elettivi, fra cui il Presidente/Direttore di Sezione
- Il Presidente/Direttore di Sezione
- Il Vicepresidente
- L'Organo di controllo, nominato solo al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D. Lgs 117/2017)
- L'Organo di Revisione (Collegio dei Revisori dei Conti) nominato solo al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del D. Lgs 117/2017).

Ai componenti degli Organi sociali (ad eccezione di quelli dell'Organo di controllo e dell'Organo di Revisione in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2397, secondo comma, del Codice Civile), non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione. Le cariche sociali sono elettive, hanno la durata di quattro anni e possono essere rinnovate; le eventuali sostituzioni effettuate nel corso del quadriennio cessano allo scadere del quadriennio stesso. Tutti gli organi possono essere eletti per acclamazione.

ART. 9 - Assemblée

L'Assemblée è composta dagli associati ed è l'organo sovrano. È presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da un Presidente dell'Assemblée eletto dagli associati tra i suoi membri. Essa delibera in base alle maggioranze previste dal Codice Civile, artt. 2368/2369.

Deve essere convocata almeno una volta all'anno dal Presidente per l'approvazione del Rendiconto sociale e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario. La convocazione è effettuata a mezzo lettera, fax o e-mail dei soci, con indicazione della sede e delle modalità di svolgimento e delle date e degli orari di prima e seconda convocazione.

L'Assemblée può svolgersi anche in videoconferenza, nel rispetto delle seguenti condizioni:

- consentire a tutti i partecipanti di seguire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- verificare la regolarità della costituzione dell'Assemblée, l'identità e la legittimazione dei presenti, il regolare svolgimento dell'Assemblée;
- constatare e proclamare i risultati della votazione;
- partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- verificare la corretta trascrizione del verbale.

L'Assemblée è inoltre convocata a richiesta motivata di almeno un decimo degli associati o quando l'organo amministrativo lo ritenga necessario. Ai sensi dell'art. 24 c.4 del D. Lgs.117/2017 è consentito il voto anche per corrispondenza o in via elettronica purché sia possibile verificare l'identità di chi partecipa e vota.

I voti di norma sono palesi, tranne quelli riguardanti la nomina o la revoca delle cariche associative, le azioni di responsabilità e nell'ipotesi in cui il Presidente lo ritenga opportuno in ragione della delibera. Hanno diritto di voto in Assemblée tutti coloro che risultano regolarmente iscritti e siano in regola con il pagamento della quota associativa.

Ciascun associato ha diritto ad un voto. Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblée da un altro associato, conferendogli delega scritta. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di cinque associati.

Delle riunioni dell'Assemblée è redatto il relativo Verbale, che, debitamente sottoscritto dal Presidente e dal Segretario verbalizzante, viene conservato presso la sede dell'Organizzazione.

L'Assemblée può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello Statuto, per lo scioglimento e la devoluzione del Patrimonio, per l'eventuale trasformazione, fusione, scissione dell'Associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

L'Assemblée ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti. L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

L'assemblea straordinaria delibera e modifica lo Statuto dell'associazione, in prima convocazione con il voto favorevole e la presenza di almeno il 51% degli associati aventi diritto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti, a maggioranza assoluta. Essa delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del Patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

L'Assemblée ha i seguenti compiti:

- nomina e revoca gli Organi sociali;
- nomina e revoca, solo se previsto, il/i soggetto/i incaricato/i dell'Organo di Controllo e Revisione legale dei conti;
- approva il bilancio e, se previsto, il bilancio sociale;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale Regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'organizzazione;
- delibera per l'approvazione dell'eventuale Regolamento sociale;
- delibera, su proposta del Consiglio Direttivo, il conferimento di benemerenze o la nomina di un Presidente Onorario;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

ART. 10 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione, è eletto dall'Assemblea ed è composto da almeno tre membri, tra cui il Presidente ed il Vicepresidente.

Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate. Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Gli amministratori pongono in essere gli adempimenti previsti dall'art. 26 del D. Lgs. 117/2017.

L'organo di amministrazione governa l'organizzazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

L'organo di amministrazione è validamente costituito quando sono presenti la maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente, purché siano presenti e votanti più di due membri.

Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, indicativamente almeno due volte all'anno e ogni volta che lo stesso ne ravvisi la necessità oppure quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

La convocazione va inviata per iscritto, anche tramite e-mail, con un preavviso di almeno 8 giorni, salvo casi di eccezionale urgenza in cui il preavviso può essere più breve.

L'ingiustificata assenza di un Consigliere a più di 3 (tre) riunioni consecutive comporta la sua immediata decadenza dalla carica. Alla sostituzione di ciascun Consigliere decaduto o dimissionario si provvede designando il primo dei non eletti o mediante cooptazione pro-tempore, da sottoporre alla ratifica dell'Assemblea nella prima seduta utile o procedendo all'elezione dei membri mancanti nella prima Assemblea utile.

Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:

- amministra l'organizzazione;
- predispone il Bilancio d'esercizio e, se previsto, il Bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'Assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla norma;
- realizza il programma di lavoro, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- decide su l'avvio o l'interruzione degli eventuali contratti di lavoro con il personale;
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati;
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Registro del Terzo Settore e previsti dalla normativa vigente.
- redige l'eventuale Regolamento, da sottoporre ad approvazione dell'Assemblea;
- assume ogni altra decisione necessaria all'Associazione ed al suo funzionamento, salvo quelle che, per Legge o per Statuto, siano riservate all'Assemblea.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si dia prova che i terzi ne siano a conoscenza.

ART. 11 – Presidente e Vicepresidente

Il Presidente dell'Organizzazione, che è anche Presidente dell'Assemblea e dell'Organo di amministrazione, è eletto dall'Assemblea. Il suo mandato coincide con quello del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo può destituirlo dalla carica a maggioranza di voti, qualora non ottemperi ai compiti previsti dal presente Statuto.

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea (almeno una volta all'anno) e del Consiglio Direttivo (almeno due volte all'anno e comunque ogni volta che ne ravvisi la necessità). Svolge l'ordinaria amministrazione sulla scorta delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

Solo in caso di necessità può assumere provvedimenti di urgenza, sottoponendoli a delibera del Consiglio Direttivo nella seduta successiva e comunque entro 30 giorni.

In caso di riduzione del numero dei componenti del Consiglio Direttivo, le cariche saranno supplite mediante cooptazione a cura dello stesso organo e portate alla ratifica dell'Assemblea nella prima riunione utile; esse decadranno alla scadenza del quadriennio in corso. In caso di definitiva vacanza della carica di Presidente saranno indette nuove elezioni di tutti gli Organi sociali.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua funzione, in caso questi sia temporaneamente impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 12 - Organo di controllo

L'Assemblea provvederà all'elezione di un Organo di controllo, solo al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D. Lgs. 117/2017. L'Organo di controllo, cui si applicano le disposizioni dell'art. 2399 del C.C., può essere anche monocratico (come da art.30 c.2 del D. Lgs. 117/2017) ed è comunque formato da soggetto/i scelto/i fra quelli indicati all'art.2397 c. 2 del C.C. .

L'Organo di controllo, se presente:

- vigila sull'osservanza della legge, dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 231/2001, qualora applicabili;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D. Lgs. 117/2017, può esercitare, su decisione dell'Assemblea, la revisione legale dei conti;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni del D. Lgs. 117/2017.
- attesta che il bilancio sociale, laddove redatto nei casi previsti dall'art. 14 del D. Lgs.117/2017, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui al medesimo articolo. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

L'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 13 - Organo di Revisione Legale dei Conti

È nominato solo nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs. 117/2017. È formato, in caso di nomina, da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro, salvo che la funzione non sia attribuita dall'Assemblea all'Organo di Controllo.

ART. 14 - Risorse

L'Associazione trae le risorse economiche necessarie al proprio funzionamento e allo svolgimento della propria attività da fonti diverse quali quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, attività di raccolta fondi, nonché attività diverse di cui all'articolo 6 del D. Lgs. 117/2017 e ogni altra entrata ammessa ai sensi del D. Lgs. 117/2017 e della normativa vigente.

L'Associazione, su decisione del Consiglio Direttivo, si dota di uno o più conti correnti, intestati alla stessa.

ART. 15 – Bilancio d'esercizio

L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 117/2017.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo. Dopo l'approvazione in Assemblea, il Consiglio Direttivo procede agli adempimenti di deposito previsti dal D. Lgs. 117/2017.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 6 del D. Lgs. 117/2017 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ART. 16 - Bilancio sociale

Soltanto al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017, l'Associazione redige il bilancio sociale.

ART. 17 – Libri sociali obbligatori

L'organizzazione tiene i libri sociali obbligatori ai sensi del D. Lgs. 117/2017 Libro Associati, Libro Adunanze e deliberazioni Assemblee, del Consiglio Direttivo, e di eventuali organi sociali, nonché - se previsti- degli organi di controllo e revisione.

ART. 18 – Rapporti di lavoro

L'organizzazione può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti degli articoli 16, 17 e 33 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 19 - Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo degli organi di cui all'art. 45 del D. Lgs. 117/2017 (registri pubblici di settore) e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le disposizioni dell'assemblea o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

ART. 20 - Statuto

L'Organizzazione è disciplinata dal presente Statuto, ed opera nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione e della disciplina vigente.

Su proposta del Consiglio Direttivo, l'Assemblea delibera l'eventuale Regolamento come da previsione di cui al punto 4. dell'art. 1.

ART. 21 - (Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme vigenti.

In caso di controversie giudiziarie è competente il Tribunale per la Circoscrizione Territoriale di SIRACUSA.